



Città di Sassuolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 30/01/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 11-QUATER, D.L. 16/10/2017, N. 148, CONVERTITO CON LEGGE 4/12/2017, N.172.-

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Lenzotti Serena, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	PISTONI CLAUDIO	X		14	DENTI GRAZIELLA	X	
2	MESINI MATTEO	X		15	CORRADO CLAUDIO		X
3	GHINELLI PAOLO	X		16	CATUCCI RENZO	X	
4	LENZOTTI SERENA	X		17	ROSSI ANTONIO	X	
5	EL BARRAMI NADIA	X		18	CASELLI LUCA	X	
6	BONETTINI SUSANNA	X		19	NIZZOLI CAMILLA	X	
7	PRODI NICOLA	X		20	SEVERI CLAUDIA	X	
8	VENTURELLI GINO	X		21	LIBERI UGO		X
9	CHERSONI ROBERTO	X		22	MISIA CRISTIAN	X	
10	ZANOLI ANTONIO		X	23	HULLER ERIO	X	
11	ALESSANDRI FRANCESCA	X		24	RUTIGLIANO SILVANO	X	
12	MATOZZA GIUSEPPINA	X		25	BARBIERI GIORGIO	X	
13	DEL SANTE RAFFAELE	X					
Presenti: 22				Assenti: 3			

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri

PRODI NICOLA, DEL SANTE RAFFAELE, HULLER ERIO .

Sono presenti gli Assessori: SAVIGNI MARIA, PIGONI GIULIA, PISTONI SONIA, LOMBARDI ANDREA, SCHENETTI GREGORIO, DEL NESO PASQUALE

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 11-QUATER, D.L. 16/10/2017, N. 148, CONVERTITO CON LEGGE 4/12/2017, N.172.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio informa che gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera dal punto 3) al punto 10), riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020, essendo tra di loro collegati saranno trattati congiuntamente; si procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate sui singoli provvedimenti.

Dopodichè si procede con l'approvazione della deliberazione di seguito trascritta:

Visto:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- il DL 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2/12/2016 n. 282 ed entrata in vigore il 3/12/2016;
- in particolare visto l'art.6 del citato DL n.193/2016, che prevede la Definizione agevolata per legge relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;
- ancora l'Art. 6-ter del citato DL n.193/2016, che prevede la possibilità per gli Enti locali di estendere detta definizione agevolata alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14/04/1910 N.639;
- l'art.1, co. 11-quater, del D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito con legge 4/12/2017, n.172.

considerato che il citato art. 1 comma 11-quater del D.L. n.148/2017 dispone in particolare: *"Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96."*

dato atto che, stante l'esposta normativa, gli Enti locali possono esercitare la facoltà di cui al precedente punto entro il 4/02/2018 adottando apposito atto;

dato atto che il Comune di Sassuolo ha già in precedenza esteso la definizione a suo tempo prevista dal citato art. 6 e 6-ter del DL n.193/2016 con riferimento alle ingiunzioni notificate nel periodo da 2000 a 20165 relative alle proprie entrate per le seguenti ragioni:

- il Comune di Sassuolo ha fatto ricorso ad Equitalia per la riscossione di tutte le proprie entrate fino all'anno 2012, mentre dall'anno 2013 diversi crediti tributari non pagati sono stati

- sottoposti a procedura di recupero a mezzo ingiunzione fiscale;
- che per tale motivo si verrebbe a determinare una discriminazione stringente non solo tra i cittadini che hanno carichi pendenti automaticamente definibili per legge ai sensi del citato art.6 DL n.193/2016 rispetto ad altri che invece hanno carichi pendenti non automaticamente definibili per legge; ma, in diversi casi, anche con riferimento al medesimo contribuente sottoposto a procedure a mezzo ruolo fino al 2012 ed a mezzo ingiunzione fiscale dal 2013, venendosi a determinare situazioni di confusione;
- tanto quanto fin qui affermato è fondato, che l'art.6-ter - che ha esteso la possibilità di definizione anche dei carichi sottoposti ad ingiunzione fiscale - è stato introdotto dalla legge di conversione proprio per ovviare alle ragioni di evidente discriminazione suesposte che si sarebbero venute a creare nel territorio nazionale visto che diverse migliaia di Comuni hanno da tempo abbandonato Equitalia e le procedure a mezzo ruolo per adottare le procedure a mezzo ingiunzione fiscale;
- la necessità di mettere sullo stesso piano di parità i cittadini e le imprese esposti a procedure di recupero coattivo tramite Equitalia con gli altri cittadini e imprese che invece, per scelta autonoma dell'amministrazione comunale sono sottoposti ad ingiunzione fiscale;
- la necessità di tenere conto del fatto che negli ultimi anni, proprio quelli interessati dall'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale, sono stati i più duri dal punto di vista degli effetti della crisi economica, sia per le imprese che per le famiglie, e che quindi molti degli omessi versamenti sono frutto dell'effettiva incapacità finanziaria di provvedere ad adempiere ai propri doveri di contribuzione tributaria, la cosiddetta morosità incolpevole;
- I positivi effetti di deflazione del contenzioso tributario derivanti dal fatto che i contribuenti che aderiscono alla definizione tributaria devono rinunciare a iniziare o proseguire contenzioso tributario nei confronti dell'amministrazione comunale sia dal lato dei rapporti con i contribuenti sia da quello del carico di lavoro per gli uffici comunali.

dato, ancora, atto che per coerenza con le motivazioni sopra esposte, sempre lo scrivente Ente ha esteso la definizione con riferimento alle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del DL 24/04/2017, N.50, convertito con legge 21/06/2017, N. 96;

ritenuto, per coerenza ed in continuità con le suesposte motivazioni, di estendere la definizione agevolata, a suo tempo approvata, alle somme relative alle proprie entrate non pagate per le quali è stata notificata ingiunzione fiscale nel periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 16/10/2017 ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma 11-quater, del D.L. n.148/2017;

ritenuto, ancora, che il presente atto assume valore di regolamentazione delle proprie entrate, stante anche quanto specificato ai sensi del citato art.1, comma 11-quater del DL n.148/2017;

richiamata quindi la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base dell'esposte disposizioni di legge;

acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000.

considerato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla III Commissione Consiliare "Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale" nelle sedute del 22 e del 29 Gennaio 2018.

visto il parere favorevole del Direttore del Settore III "Programmazione finanziaria e organizzazione", espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

visto il parere del Direttore responsabile del Settore III Programmazione finanziaria e organizzazione, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano dai n. 22 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito:

- **favorevoli n. 15** – Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini S., Prodi N., Venturelli G., Chersoni R., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del Sante R., Denti G. (L. Pistoni), Catucci R. e Rossi A. (G. Misto),

- **contrari n. 7** - Severi C., Misia C. (FI), Caselli L. e Nizzoli C. (Sassolesi), Huller E e Rutigliano S. (M5S), Barbieri G. (Sassuolo 2020),
- **astenuti nessuno**

D E L I B E R A

1. di approvare e disporre la definizione agevolata delle entrate, tributarie e non tributarie, del Comune di Sassuolo non pagate, sottoposte a procedura di ingiunzione fiscale, ai sensi e per gli effetti l'art.1, co. 11-quater, del D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito con legge 4/12/2017, n.172 e, nei limiti richiamati dal citato comma 11-quater, degli artt. 6 e 6-ter del DL 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225.

2. di disporre, altresì che la definizione di cui al punto precedente è così regolata:

2.1. Ambito di applicazione della definizione

- La definizione riguarda i crediti dovuti al Comune non pagati dai debitori, ricompresi nelle **ingiunzioni fiscali notificate** dallo scrivente Ente o da propri appaltatori o concessionari nel periodo compreso tra il **1/1/2000 ed il 16/10/2017**; a tal fine la data di notifica da prendersi a riferimento e quella di avvenuta consegna da parte del notificante della raccomandata all'ufficio postale o degli atti ai messi o ufficiali giudiziari per la loro notificazione.
- La definizione si estende anche alle somme dovute a titolo di sanzioni non ricomprese nelle ingiunzioni ma comunque connesse ai crediti ricompresi nelle ingiunzioni notificate, in quanto irrogate con i medesimi avvisi di accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse.
- La definizione non si estende alle posizioni creditorie per le quali è intervenuto provvedimento di sospensione della riscossione o sentenza di annullamento degli atti impositivi impugnati pronunciata dalle Commissioni Tributarie, provinciale o regionale, dalla Corte Suprema di Cassazione o da altre magistrature competenti; in tal caso, l'eventuale ingiunzione notificata è priva di fondamento e va annullata in adeguamento di quanto disposto dall'autorità giudiziaria.

2.2. Estensione dell'adesione

- La definizione agevolata regolata in questa sede deve inderogabilmente riguardare tutti i crediti comunali ricompresi in tutte le ingiunzioni notificate al singolo debitore nel periodo di cui al primo punto. Il contribuente dovrà quindi decidere trattando complessivamente i debiti potenzialmente definibili come un'unica entità.

2.3. Somme dovute

- Relativamente ai citati crediti pendenti i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese nelle ingiunzioni notificate provvedendo al pagamento integrale delle somme ricomprese nelle ingiunzioni e pretese a titolo di:
 - tributo o capitale;
 - interessi;
 - spese di notifica dell'ingiunzione.

2.4. Sanzioni del Codice della strada

- Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225, riportati in premessa qui richiamata quale parte integrante.

2.5. Rinuncia a giudizi pendenti

- La possibilità di definizione di cui ai punti precedenti è in ogni caso inderogabilmente subordinata all'impegno espresso del debitore di rinunciare agli eventuali giudizi pendenti avanti l'autorità giudiziaria o amministrativa aventi ad oggetto i crediti compresi o comunque connessi alle ingiunzioni oggetto di definizione.
- La rinuncia deve, quindi, inderogabilmente essere estesa anche ai contenziosi che riguardano somme come le sanzioni seppur non ricomprese nelle ingiunzioni ma irrogate con gli avvisi di accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse.

- La rinuncia deve, infine, inderogabilmente riguardare anche le eventuali condanne al pagamento di somme per spese legali ed accessori o a qualsiasi altro titolo pronunciate dall'autorità giudiziaria.

2.6. Termini di pagamento

- Il pagamento può essere effettuato integralmente alla prima delle scadenze sotto riportate ovvero in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, entro il 31 luglio 2018, 31 ottobre 2018, 31 gennaio 2019; 30 aprile 2019 e 31 luglio 2019.
- Dal giorno della notifica dell'ingiunzione non pagata, sulle somme dovute a titolo di definizione in aggiunta alle stesse sono dovuti gli interessi nella misura legale stabilita dall'art. 1284 del cod.civ. aumentata di tre punti percentuali.

2.7. Modalità di pagamento

- Il versamento di quanto dovuto riguardante entrate tributarie deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore mediante bonifico, o mediante modello di pagamento unificato - F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o con bollettino di conto corrente postale o, infine, attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
- Qualora si utilizzi modalità di pagamento diversi dal modello F24 occorre indicare nella causale numero e data della ingiunzione ed il numero della rata pagata.

2.8. Domanda di definizione

- Entro il **30 aprile 2018**, ai fini della definizione, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene rendendo, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di 20 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.
- Con tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo e nel rispetto di quanto sopra riportato, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare integralmente ed in via definitiva agli stessi giudizi.
- Entro la stessa data del 30 aprile 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
- Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità sopra previste.

2.9. Liquidazione delle somme dovute

- Entro il **30 giugno 2018**, il Comune comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, nel rispetto di quanto sopra disposto;
- Il Comune fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili con il presente provvedimento presso lo sportello del proprio Servizio Entrate.

2.10. Azioni esecutive, prescrizione e decadenza

- Ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1), a seguito della presentazione della dichiarazione di definizione, si devono intendere sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione di definizione.
- Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al **30 aprile 2018**.
- Il Comune, relativamente ai carichi definibili non avvia nuove azioni esecutive ovvero iscrive nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non prosegue le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

2.11. Effetti del mancato pagamento

- In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto d'ingiunzione.
- In tal caso, i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto risultante dall'ingiunzione (comprensivo quindi di sanzioni e di interessi di mora), e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui il Comune prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi della normativa regolamentare comunale.

2.12. Somme dovute in caso di parziale pagamento

- La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi definibili con il presente provvedimento **purché** in regola e nel rispetto dei piani rateali in essere.
- Nel caso in cui non risultino pagate una o più rate in scadenza fino al 30 aprile 2018, è possibile beneficiare della presente definizione a patto che il diretto interessato provveda a pagare integralmente gli importi delle rate scadute, comprensive delle eventuali sanzioni, in unica soluzione entro il 31 maggio 2018; in tal caso il diretto interessato dovrà far pervenire quanto prima al Servizio entrate l'attestazione di pagamento al fine di rendere possibile la liquidazione d'ufficio della somma restante dovuta per la definizione.
- Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del presente atto si tiene conto esclusivamente degli importi già versati ad oggi o da versarsi entro il 31 maggio 2018 a titolo di capitale e interessi.
- Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate o da versarsi entro il 31 maggio 2018 a titolo di sanzioni.
- Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della presente definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dal Comune.

2.13. Procedure concorsuali

- Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di crisi da sovraindebitamento.
- Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono definire le posizioni, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
- Alle somme occorrenti per aderire alla presente definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal R.D. 16/03/1942 N.267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del medesimo R.D. n.267/1942.

2.14. Rinvio

- Per quanto non disposto con il presente provvedimento si rinvia e trova applicazione le disposizioni richiamate al precedente punto 1), dovendosi intendere automaticamente applicate anche le eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni da ultimo citate pur rimanendo ferma la tempistica indicata nel presente dispositivo.

3. Di dare mandato al competente Servizio di procedere:

- entro trenta giorni, a dare notizia dell'adozione del presente atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale;
- entro 20 giorni dall'adozione del presente atto di predisporre e pubblicare nel sito internet del Comune il modello della domanda di definizione;
- di porre in essere tutti gli atti ed attività necessari all'attuazione del presente provvedimento.

ed, inoltre, con separata e distinta votazione espressa in forma palese, per alzata di mano dai n. 22 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito:

- **favorevoli n. 15** – Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini S., Prodi N., Venturelli G., Chersoni R., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del Sante R., Denti G. (L. Pistoni), Catucci R. e Rossi A. (G. Misto),
- **contrari n. 7** - Severi C., Misia C. (FI), Caselli L. e Nizzoli C. (Sassolesi),_Huller E e Rutigliano S. (M5S), Barbieri G. (Sassuolo 2020),
- **astenuti nessuno**

DELIBERA

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l'immediata applicazione delle modifiche regolamentari affinché possa essere data attuazione immediata alle procedure di definizione sopra esposte.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)



Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 5 del 30/01/2018

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Lenzotti Serena

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente